

## PROGRAMMA PROTEZIONE CIMO

La battaglia CIMO per restituire ai dirigenti medici la centralità del loro apporto professionale nella gestione del SSN e, al contempo, recuperare la serenità dell'agire e la necessaria autorevolezza delle decisioni conquista un altro importante traguardo ponendo a disposizione dei propri iscritti un programma di PROTEZIONE, unico e di altissima qualità.

Dopo aver ottenuto contrattualmente che le Aziende Sanitarie si facessero obbligatoriamente carico degli effetti risarcitori di eventuali conseguenze di danno derivate (anche) da errori professionali, abbiamo analizzato il quadro degli elementi di protezione necessari al dirigente medico per tutelare se stesso e la propria professionalità (oltreché il proprio patrimonio) nei difficili momenti in cui la solitudine e la stanchezza potrebbero prendere il sopravvento, specie quando – anziché tutelare le risorse umane e professionali di cui dispongono – le Aziende Sanitarie ne prendono le distanze e declinano il proprio coinvolgimento in situazioni in cui la ricerca delle cause dell'errore ed una migliore organizzazione dell'attività sarebbero indispensabili per migliorare il livello della prestazione (ovviamente, con personale adeguato e risorse materiali coerenti con il risultato che si pretende).

A nostro giudizio, sono essenzialmente tre gli ambiti di tutela che sono richiesti:

1. un immediato contatto telefonico o via web con professionisti legali per sapere il da farsi in frangenti delicati in cui potrebbe essere coinvolta la responsabilità personale del dirigente medico nonché una risposta tempestiva scritta, nell'arco di 24 ore, ai quesiti in materia di responsabilità professionale che sopravvengono ed incalzano il medico nei momenti topici delle sue scelte (PROTEZIONE IMMEDIATA)
2. una assistenza professionale legale per tutta la durata delle controversie giudiziarie che dovessero coinvolgere, sia in sede civile che penale, il singolo dirigente medico per fatti che interessino la sua responsabilità professionale, compreso l'esercizio della libera professione intramoenia (anche allargata) (PROTEZIONE LEGALE)
3. una polizza assicurativa per il caso della "colpa grave" che intervenga nel momento in cui il soggetto che ne ha titolo contrattuale (Azienda Sanitaria o suo assicuratore) ovvero legale (la Procura presso la Corte dei Conti) chiede al dirigente medico di "rimborsare" la somma già liquidata al terzo danneggiato a titolo di risarcimento del danno (la cd rivalsa dell'Azienda e l'azione della Corte dei Conti) (PROTEZIONE ASSICURATIVA COLPA GRAVE)

Dal 1 novembre 2010, CIMO offre solo ai propri iscritti la PROTEZIONE nelle tre eventualità sopra elencate con un costo pari a complessivi € 600,00 annui, di cui € 110,00 dedicati ai primi due servizi ed € 490,00 alla polizza assicurativa.

Per alcune specializzazioni (anestesiologia, ortopedia, chirurgia plastica, ostetricia e ginecologia) i costi saranno rispettivamente € 110,00 ed € 1.300,00 con un esborso totale pari a € 1.410.

\*\*\*\*\*

## COME SI USUFRUISCE DELLE PRESTAZIONI.

Occorre, innanzitutto aderire al PROGRAMMA PROTEZIONE CIMO e ricordare che esso si riferisce esclusivamente a questioni relative alla RESPONSABILITA' PROFESSIONALE .

1. Per ottenere il contatto telefonico, è necessario chiamare l'utenza n. 333/8333104

Per ottenere la risposta scritta, è necessario inviare la richiesta scritta all'indirizzo mail [protezionecimo@cimoasmd.it](mailto:protezionecimo@cimoasmd.it)

La risposta telefonica avviene negli stretti tempi tecnici necessari per acquisire il parere dell'esperto; la risposta scritta interviene nelle 24 ore successive alla formulazione e inoltro del quesito.

Secondo accordi intercorsi tra CIMO – ASMD e la Studio Legale FALETTI, consulente nazionale CIMO dai primi anni '90, quest'ultimo fornisce direttamente agli iscritti CIMO che aderiscono al PROGRAMMA PROTEZIONE CIMO l'assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, per tutti i casi in cui, tanto in sede civile che penale, l'iscritto sia personalmente coinvolto in casi di responsabilità professionale. L'iscritto può, perciò, designare lo studio legale predetto come proprio difensore e/o avvocato nella controversia in cui sia coinvolto, comunicando la designazione alla Azienda ASL di appartenenza e (ove esistente) al proprio assicuratore privato.

La designazione non comporta oneri (\*) di alcun genere per l'iscritto che, quindi, si avvale della prestazione professionale per il solo fatto di aver aderito al PROGRAMMA PROTEZIONE CIMO.

(\*) il servizio riguarda la sola attività legale per cui restano a carico dell'assistito gli oneri relativi alle Consulenze Tecniche di Parte.

1. La polizza assicurativa copre, con un massimale di € 5 milioni, la possibile azione di rivalsa dell'Azienda ASL o del suo assicuratore ovvero l'azione giudiziaria della Procura della Corte dei Conti, limitatamente ai casi di "colpa grave". Nella garanzia assicurativa è compresa l'assistenza e la tutela legale per i soli casi appena descritti.

La garanzia opera:

- per i "sinistri" intesi come qualunque richiesta risarcitoria o avviso di garanzia pervenuta all'iscritto/aderente nella vigenza del contratto di assicurazione per i fatti generatori di responsabilità verificatisi fino a cinque anni prima dell'attivazione della polizza purché non conosciuti al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo
- con la possibilità di estendere la copertura fino a 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a fronte di un premio unico determinato forfettariamente
- con una polizza tacitamente rinnovabile per la durata di un anno

\*\*\*\*\*

IL PROGRAMMA PROTEZIONE CIMO è stato pensato per tutti gli iscritti CIMO ma esso si adatta, in particolare, per quelle realtà dove

- le Aziende ASL e/o la Regione hanno deciso di non stipulare più polizze assicurative per la responsabilità civile professionale

- le Aziende ASL e/o la Regione hanno stipulato polizze Assicurative per la responsabilità civile professionale ed "a secondo rischio" ovvero con scoperti o franchigie elevatissimi (fino a 750 mila euro)
- le Aziende ASL e/o la Regione hanno bandito gare ad evidenza pubblica per acquistare la garanzia assicurativa per la responsabilità civile ma la gara è andata deserta e, di fatto, non c'è copertura assicurativa.

\*\*\*\*\*

Abbiamo, infine, esaminato le offerte di protezione assicurativa che altri sindacati stanno proponendo ai loro iscritti.

Abbiamo la ferma convinzione che il nostro PROGRAMMA PROTEZIONE CIMO offra di più e con più qualità.

Ecco, riassunta in una tabella di facile consultazione l'offerta CIMO e quella di altri sindacati:

## CIMO

PROTEZIONE IMMEDIATA: telefono e web nelle 24 ore

PROTEZIONE LEGALE: assistenza legale, civile e penale, giudiziale e stragiudiziale, a semplice richiesta e senza limitazioni di massimale, in ogni ordine e grado del giudizio con legali esperti della materia

PROTEZIONE ASSICURATIVA COLPA GRAVE:

Massimale € 5 milioni;

retroattività 5 anni; postuma 10 anni; tacito rinnovo; copertura assicurativa se il "sinistro" (richiesta risarcitoria e/o avviso di garanzia) si verifica in vigenza della polizza, qualunque sia poi il momento dell'esercizio della rivalsa o dell'azione della Corte dei Conti.

## ALTRI

Protezione Legale: assistenza legale solo in ambito penale e illeciti amministrativi solo se i fatti originanti la richiesta di difesa sono accaduti durante il periodo di validità del contratto assicurativo. L'assistenza legale opera solo in via sussidiaria e dopo l'esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL. Solo in caso di divergenza l'assistenza legale opera a primo rischio. In caso di causa civile la tutela legale opera ad integrazione di quanto dovuto dalla compagnia di RC.

Protezione assicurativa colpa grave

Attenzione! Tutti gli altri contratti considerano sinistro l'azione di rivalsa per colpa grave. Ciò significa che il solo sinistro accettato dall'assicuratore è la comunicazione dell'azione di rivalsa. In altre parole gli avvisi di garanzia o le richieste di risarcimento dei pazienti non sono considerati "sinistri": poiché passano anni tra la prima comunicazione e l'eventuale azione di rivalsa, cosa succede se l'assicuratore, nel frattempo, chiude il contratto? Succede che il medico resta "scoperto"...Non è forse un caso che tutti i contratti assicurativi degli altri non prevedano il tacito rinnovo: ciò significa che alla scadenza cessano di esistere e se, a quella data, il sinistro non è diventato un'azione di rivalsa (in uno o due anni è praticamente impossibile) non è preso in carico dall'assicuratore né sarà preso in carico da un altro assicuratore perché fatto noto.

Come vedi nelle proposte di altri ci sono una serie di limitazioni non di poco conto che saranno fatte valere nei confronti del medico per diminuire gli esborsi degli assicuratori.

CIMO ASMD ha preferito attivare un contratto assicurativo "colpa grave" che garantisca al meglio i propri iscritti e desse loro certezze di operatività e ha, inoltre, deciso di offrire un vero e proprio servizio di tutela (non una polizza che prevede una serie di limitazioni) attraverso professionisti che potranno mettere a disposizione del medico in difficoltà la propria esperienza senza esborsi aggiuntivi!

Ancora una volta, dunque, CIMO ASMD dimostra, nei fatti, di stare unicamente dalla parte dei propri iscritti.

**E TU, STAI DALLA PARTE DELLA CIMO ASMD**

**ISCRIVITI SUBITO!**

Ti offriamo:

- 1) una polizza con caratteristiche uniche! (la sola che garantisce veramente il medico)
- 2) un servizio di consulenza e protezione legale attraverso i migliori esperti della materia!

Per aderire vai sul sito [www.cimoasmd.it](http://www.cimoasmd.it) o chiama il n. 800-915.065

Il Presidente Nazionale CIMO ASMD

Dott. Riccardo CASSI